SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 808-A)

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

2ª (Giustizia)

e

3ª (Affari esteri)

(RELATORE MARTINAZZOLI)

Comunicata alla Presidenza il 5 maggio 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Norme di attuazione della Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici, adottata a New York il 14 dicembre 1973

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

e col Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MARZO 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame propone un contenuto normativo adeguato a rendere operante, nel diritto interno, la Convenzione di New York del 14 dicembre 1973 per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, che si proponeva di apprestare una particolare protezione dell'attività diplomatica internazionale.

A questo fine, viene definita (articolo 1) la nozione di persone internazionalmente protette; si precisano (articoli 2, 3, 4 e 5) le fattispecie per le quali è previsto un aggravamento di pena quando l'offeso dal reato sia una persona internazionalmente protetta; si regolano, con riferimento alla materia considerata, i rapporti tra le diverse giurisdizioni nazionali (articoli da 6 a 10).

Al testo presentato dal Governo sono state in più di un punto formulate proposte di modifica da parte della Commissione giustizia e affari esteri del Senato: buona parte degli emendamenti hanno rilevanza soltanto formale, mentre è stata sostanzialmente innovata la primitiva formulazione dell'articolo 3. Tale formulazione appariva oltre che non esauriente con riferimento alle prescrizioni contenute nella Convenzione di New York, difficilmente raccordabile con i princìpi fondamentali del diritto positivo italiano.

A seguito di approfondita discussione, le Commissioni riunite hanno convenuto su un emendamento del Governo che, mutando radicalmente il testo originario dell'articolo 3, realizza una adeguata applicazione della Convenzione e garantisce, al contempo, una rigorosa fedeltà alle regole del nostro diritto penale.

Si propone pertanto l'approvazione del disegno di legge nel testo licenziato dalle Commissioni.

MARTINAZZOLI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore BRANCA)

28 gennaio 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole a condizione che venga riformulato, l'articolo 3, attualmente troppo generico, in modo tale che addebiti specifici restino circoscritti agli effettivi autori di atti criminosi.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Ai fini dell'articolo 1 della Convenzione per la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici, adottata a New York il 14 dicembre 1973, di cui alla legge 8 luglio 1977, n. 485, per persone internazionalmente protette si intendono:

1) i Capi di Stato, incluso ogni membro di corpo collegiale che svolga le funzioni di Capo di Stato in base alla Costituzione dello Stato interessato, nonchè i Capi di Governo ed i Ministri degli affari esteri, allorchè una di tali persone si trovi in uno Stato estero, unitamente ai membri della famiglia che li accompagnino;

2) gli agenti e rappresentanti diplomatici e consolari di Stati esteri accreditati presso la Repubblica italiana ovvero presso la Santa Sede, nonchè i membri delle loro famiglie;

3) gli agenti e funzionari delle organizzazioni internazionali intergovernative, nonchè i membri delle loro famiglie, ai quali spettano privilegi ed immunità in applicazione di accordi o convenzioni multilaterali dei quali l'Italia è parte, ovvero di accordi bilaterali conclusi tra l'Italia e l'Ente internazionale;

4) gli agenti e rappresentanti di Stati esteri presso le organizzazioni internazionali intergovernative aventi sede in Italia, nonchè i membri delle loro famiglie, così come gli agenti e rappresentanti di detti Stati chiamati a partecipare ad attività delle citate organizzazioni, ai quali spettano privilegi ed immunità in applicazione degli accordi di cui *sub* 3).

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 1.

Identico:

1) i Capi di Stato, incluso ogni membro di corpo collegiale che svolga le funzioni di Capo di Stato in base alla Costituzione dello Stato interessato; i Capi di Governo ed i Ministri degli affari esteri, allorchè una di tali persone si trovi in uno Stato estero, nonchè i membri della famiglia che li accompagnino;

2) gli agenti e rappresentanti diplomatici e consolari di Stati esteri accreditati presso la Repubblica italiana ovvero presso la Santa Sede e il Sovrano Militare Ordine di Malta nonchè i membri delle loro famiglie;

3) gli agenti e funzionari delle organizzazioni internazionali intergovernative, nonchè i membri delle loro famiglie, ai quali competano privilegi ed immunità in applicazione di accordi o convenzioni multilaterali dei quali l'Italia è parte, ovvero di accordi bilaterali conclusi tra l'Italia e l'Ente internazionale;

4) gli agenti e rappresentanti di Stati esteri presso le organizzazioni internazionali intergovernative aventi sede in Italia, nonchè i membri delle loro famiglie, così come gli agenti e rappresentanti di detti Stati chiamati a partecipare ad attivtà delle citate organizzazioni, ai quali competano privilegi ed immunità in applicazione degli accordi di cui *sub* 3).

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 2.

Quando i reati di omicidio volontario, lesioni volontarie anche lievi, percosse, violenza privata, estorsione e sequestro di persona a scopo di estorsione siano consumati o tentati in danno delle persone di cui all'articolo 1 della presente legge, la pena che il giudice applicherebbe al colpevole, se l'offesa non fosse portata contro tali persone, è aumentata da un terzo alla metà.

Art. 3.

Chiunque organizza o partecipa a tumulti che abbiano di mira la residenza ufficiale o l'abitazione delle persone di cui all'articolo 1, in modo da turbare il normale andamento o suscitare il timore di violenze, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a lire 500.000.

Se durante il tumulto una o più persone si introducono arbitrariamente o con la forza negli stabilimenti ove hanno sede gli uffici o nelle abitazioni private delle persone di cui all'articolo 1 recando danni alle cose o usando violenza o minaccia alle persone, la pena è della reclusione da due a sei anni, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, qualora ricorrano i reati ivi previsti.

Art. 4.

Restano comunque in vigore le disposizioni di cui al libro secondo, titolo primo, capo IV del codice penale.

Art. 5.

Nei casi previsti dall'articolo 2 le maggiori pene ivi previste si applicano soltanto se il reato, consumato o tentato, è determinato, anche indirettamente, da motivi che attengono alle funzioni della persona offesa dal reato stesso.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 2.

Quando i reati di omicidio volontario, lesioni volontarie anche lievi, percosse, violenza privata, rapina, estorsione o sequestro di persona a scopo di estorsione siano consumati o tentati in danno delle persone di cui all'articolo 1 della presente legge, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Art. 3.

Quando i reati consumati o tentati di violazione di domicilio o di danneggiamento sono commessi contro uffici o domicili privati appartenenti ad una delle persone di cui all'articolo 1 della presente legge o contro mezzi di trasporto usati dalle suddette persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Soppresso.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 6.

Chiunque commetta i reati di cui ai precedenti articoli sul territorio dello Stato o a bordo di una nave o di un aeromobile registrati nello Stato, è punito secondo le disposizioni della presente legge ed assoggettato alla giurisdizione italiana, salvo contrari accordi internazionali.

Se tali reati sono commessi da un cittadino in territorio di altro Stato, il cittadino è soggetto alla legge ed alla giurisdizione dello Stato italiano.

Se, al momento in cui viene iniziato il procedimento penale, il cittadino non trovasi sul territorio dello Stato, si dovrà provvedere a rintracciarlo nei modi previsti dall'articolo 5, n. 1, della Convenzione e, quindi, a chiederne l'estradizione se del caso ai sensi dell'articolo 8, n. 1, della Convenzione, oppure, qualora l'estradizione non venga concessa, a chiedere allo Stato, nel territorio del quale l'imputato si trova, che proceda senza indebito ritardo ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione.

Art. 7.

Se la persona offesa dal reato gode della speciale protezione di cui all'articolo 1 a causa delle funzioni che egli esercita per conto dello Stato italiano, si applica la legge italiana e l'imputato è soggetto alla competenza giurisdizionale italiana anche se il reato è stato commesso fuori del territorio dello Stato.

Qualora la persona, nei cui confronti è stato iniziato il procedimento, non si trovi sul territorio dello Stato, si dovrà provvedere a rintracciarla nei modi previsti dall'articolo 5, n. 1, della Convenzione e chiederne la estradizione allo Stato, nel cui territorio si trova, se del caso, ai sensi dell'articolo 8, n. 1, della Convenzione, oppure, qualora la estradizione non venga concessa, a chiedere a detto Stato che proceda nei suoi confronti senza indebito ritardo ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Se la persona offesa dal reato gode della speciale protezione di cui all'articolo 1 a causa delle funzioni che esercita per conto dello Stato italiano, si applica la legge italiana e l'imputato è soggetto alla competenza giurisdizionale italiana anche se il reato è stato commesso fuori del territorio dello Stato.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 8.

Qualora i reati di cui alla presente legge siano stati commessi fuori del territorio dello Stato ed il presunto colpevole si trovi nel territorio dello Stato, se l'estradizione non venga richiesta dallo Stato in cui è stato commesso il fatto, oppure, se richiesta, sia stata rifiutata, il giudice competente dello Stato deve procedere ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione.

Art. 9.

Quando i reati di cui all'articolo 2 sono commessi sul territorio di un altro Stato contraente, e ricorrano circostanze sufficienti per far ritenere che il presunto colpevole si trovi nel territorio dello Stato italiano, le autorità competenti devono, anche se non richieste da altri Stati contraenti, porre in essere tutte le misure appropriate per rintracciarlo e metterlo a disposizione dello Stato nel quale è stato iniziato il procedimento.

Qualora questo Stato non richieda l'estradizione o, comunque, lo Stato italiano non la conceda, il giudice italiano competente è tenuto a procedere ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione.

Art. 10.

Nel caso in cui uno, o più Stati, vanti la propria giurisdizione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della Convenzione, lo Stato italiano, qualora si ritenga anche esso competente in base alla presente legge, per lo stesso fatto per il quale viene chiesta l'estradizione, deve sottoporre senza indugio la persona di cui trattasi a procedimento informando gli Stati richiedenti delle ragioni del rifiuto di estradizione.

Se, invece, la legge stessa non prevede, per il fatto di cui trattasi, la competenza della giurisdizione italiana, l'estradizione vie-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Identico.

Art. 10.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

ne concessa tenendo presenti, nell'ordine, la gravità del reato, il fatto che lo Stato richiedente sia parte della Convenzione, la priorità della domanda di estradizione.

L'estradizione può essere rifiutata anche quando ostino precetti di ordine costituzionale, ragioni relative alla sicurezza dello Stato, motivi di interesse nazionale, altra disposizione di legge.

L'estradizione può essere rifiutata anche quando il reato, per il quale essa è richiesta, non sia previsto dagli articoli 2 e 3 della presente legge. In questo caso non si applica l'articolo 7 della Convenzione.

In questo caso non si applica l'articolo 7 della Convenzione.

Il rifiuto di estradizione deve in ogni caso essere motivato.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano nei confronti degli Stati con i quali l'Italia ha stipulato un trattato di estradizione soltanto in quanto compatibili.

Tale trattato, tuttavia, si estende automaticamente ai reati di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, anche se esso non li comprende.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore, per l'Italia, della Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, ivi compresi gli agenti diplomatici, adottata a New York il 14 dicembre 1973.